

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma 17 e 18 giugno 2010**

**SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

A cura di: Cesare Belmonte

Premessa alle note di sintesi

Le sentenze annotate, abbracciando il periodo marzo-maggio, sono nel numero di 25, dalla n. 112 alla n. 186 del 2010.

Numerose sono le pronunce in materia di **energia** e **ambiente**, le quali si collocano nel solco di consolidati orientamenti della Corte, tesi ad assumere le prescrizioni statali regolative di questi ambiti come principi fondamentali o come fonti esclusive, insuscettibili di interventi derogatori a livello regionale.

Nello specifico, si riscontrano evidenti riprove di queste linee di fondo nelle sentenze (in particolare, n. 119 e n. 124) che affrontano il tema degli impianti di produzione di **energia elettrica da fonti rinnovabili**: laddove usano l'argomento *a contrario* per considerare ammissibili, in assenza di espressi divieti statali, accordi previsti da fonti normative regionali che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, compensative del pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto di un nuovo impianto; laddove disconoscono la competenza regionale alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa in assenza delle linee guida ministeriali prefigurate dalla normativa statale; laddove recitano che le regioni non possono fissare per la conclusione del procedimento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili un termine superiore a 180 giorni, giacché questo limite costituisce per la normativa statale un principio fondamentale volto a garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale la conclusione del procedimento entro un tempo predefinito.

Le sentenze in materia di ambiente si collocano sulla stessa falsariga. Si richiamano a questo riguardo alcuni profili qualificanti di queste pronunce, consistenti nell'enunciazione di principi essenziali. Il primo (sentenza n. 120) è quello che la normativa statale in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce espressione di livelli di tutela ambientale e deve essere rispettata uniformemente su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.). Il secondo si sostanzia nell'affermazione di una sostanziale autonomia e distinzione fra i procedimenti autorizzatori e la procedura di VIA, per quanto l'esito di quest'ultima condizioni il merito dei primi.

Il terzo (sentenza n. 124) attiene alla nozione di "**rifiuto**", che riguarda la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, cosicché non sono consentite esclusioni da parte del legislatore regionale di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione di "rifiuto" stabilita dalla legislazione statale in attuazione della normativa comunitaria.

In ultimo (sentenza n. 142), la Consulta ribadisce che attraverso la disciplina della tariffa del **servizio idrico integrato** il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perseguendo la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, così da salvaguardare la vivibilità dell'ambiente e le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Cambiando argomento, il giudice delle leggi ha modo di ribadire (sentenze n. 131 e n. 132) che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle **professioni** deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quei soli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura infatti quale

limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. La istituzione di un registro professionale dei mediatori familiari, e l'introduzione di nuove figure professionali nel settore turistico, ad opera rispettivamente del legislatore della Regione Lazio e della Regione Puglia, svolgono di per sé una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.

.In tema di **immigrazione**, appare di estrema attualità quella pronuncia (sentenza n. 134) secondo la quale le regioni non possono proclamarsi indisponibili ad ospitare sul proprio territorio centri di identificazione e d espulsione (CIE), giacché la competenza legislativa regionale in tema di immigrazione può essere esercitata, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale, solamente in ambiti attinenti a materie di competenza concorrente o residuale e non in ambiti che invece concernono la programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, a cui i CIE sono funzionalmente connessi.

Sotto altro versante (sentenza n. 141, sulla normativa della Regione Lazio istitutiva dei distretti socio-sanitari montani,) è confermato il carattere vincolante dei programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del **servizio sanitario regionale**, oggetto di specifici accordi fra lo Stato e le singole regioni, atteso che la normativa statale che disciplina questi accordi può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria e dunque espressione di un correlato principio **di coordinamento della finanza pubblica**.

Citiamo inoltre la sentenza n. 149, che dichiara l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, della normativa della Regione Calabria con cui si disponeva l'inquadramento in ruolo di diverse categorie di personale sanitario incaricato sulla base di un semplice giudizio di idoneità, prescindendo quindi dal pubblico concorso o da altre adeguate procedure selettive.

In ultimo, richiamiamo l'opinione della Corte (sentenza n. 170) secondo cui la "lingua piemontese", non è ricompresa nel tassativo novero delle **lingue minoritarie** tutelate dalla legislazione statale ai sensi dell'art. 6 Cost. e pertanto alla stessa non è attribuibile un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime.

Sentenza: 10 marzo 2010, n. 112

Materia: Vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

Limiti violati: Artt. 97, 117 e 118 della Costituzione - principio di leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo)

Esito: Infondatezza della questione

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo», per contrasto con gli artt. 97, 117, 118 della Costituzione.

La normativa censurata prevede che la Regione Liguria partecipi alla costituzione, ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (di seguito GECT), avente sede in Francia, denominato «Euroregione Alpi Mediterraneo», attraverso la stipula di una Convenzione e di uno Statuto, allegati alla legge, che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento.

Per la difesa erariale, il regolamento CE n. 1082/2006, che ha introdotto nell'ordinamento comunitario l'istituto del GECT, ha previsto, tra l'altro, che abbia personalità giuridica, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale si stabilisce la sede sociale e che abbia l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera e la cooperazione territoriale tra i suoi membri, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale. L'art. 4 del regolamento impone, inoltre, il dovere di notifica allo Stato, da parte dei potenziali membri, dell'intenzione di costituire o partecipare al GECT; tale notifica viene configurata come una richiesta di autorizzazione, in quanto lo Stato membro, tenuto conto della sua struttura costituzionale, può decidere se autorizzare o meno la costituzione o partecipazione al GECT, entro tre mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione. La Regione Liguria, in applicazione analogica dell'art. 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003 n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, ha provveduto a notificare al Dipartimento affari regionali la sua adesione al GECT. Ciò posto, la difesa erariale assume che, disciplinando con legge la partecipazione alla costituzione del GECT prima della conclusione del procedimento mediante il quale il Governo avrebbe dovuto autorizzarne la partecipazione, senza peraltro prevedere alcuna sospensione degli effetti in attesa del provvedimento autorizzatorio, la Regione Liguria avrebbe violato il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 della

Costituzione ed il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

La Corte ritiene la questione infondata ricordando che, come stabilito in precedenti pronunce, l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione ed inoltre non risulta individuabile un fondamento costituzionale di un simile obbligo. Inoltre, con riguardo ai principi di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiché la legge regionale prevede che la partecipazione al GECT si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, essa contiene una sostanziale sospensione degli effetti legati all'adesione, peraltro in coerenza con le disposizioni cogenti contenute nel citato regolamento. Pertanto, per la Consulta, non può ritenersi che la Regione abbia proceduto a dare attuazione alla normativa comunitaria prima che lo Stato ne abbia disposto la trasposizione nel proprio ordinamento, cosa che poi è avvenuta con gli artt. 46, 47 e 48, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) e con il D.P.C.M. 6 ottobre 2009, recante «Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)».

Sentenza: 119 del 26 marzo 2010

Materia: produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: art. 117, comma terzo, Cost .

Ricorrente Presidente Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Artt. 1, 2, commi 1 e 2 , art. 3, commi 1 e 2, artt. 4 e 7, comma 1 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31(Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale).

Esito :illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e art. 3, commi 1 e 2.

Estensore nota Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli indicati in oggetto della legge regionale Puglia 31/2008, per violazione degli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1 della l.r. 31/2008 prevede che la Giunta regionale stipuli o approvi accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte di operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili. La norma è emanata ai sensi della l.r. 239 del 2004, che consente tali accordi con tutti i soggetti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Ai sensi invece della legge 387 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, che promuove le energie rinnovabili, è stabilito un divieto di subordinare la stessa autorizzazione unica a misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. Pertanto sarebbe ravvisabile, per il remittente, un contrasto tra la disciplina regionale, che prevede invece tali misure di compensazione e che stabilisce un favor soltanto nei confronti degli "operatori industriali", (presunta lesione artt. 3 e 41 Cost.), e la norma statale, ispirata alle regole della semplificazione e che contiene principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", (presunta lesione art. 117, terzo comma, Cost.).

L'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. Puglia 31 del 2008, vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in numerose aree, e precisamente, nelle zone agricole considerate di particolare pregio e nelle aree protette. Secondo il ricorrente, l'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, stabilisce che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"; tali disposizioni statali costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale, configurandosi, di conseguenza, la violazione, (ad opera del citato articolo 2, commi 1 e 2), dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed uno squilibrio nella concorrenza fra le diverse aree del Paese, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza.

L'articolo 3 della legge regionale Puglia 31 del 2008 prevede la denuncia di inizio di attività per numerosi tipi di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tenendo conto della collocazione e delle caratteristiche di essi, fra l'altro aumentando la soglia per l'effettuazione della denuncia di inizio attività (dia), in alcune aree e per alcuni impianti, senza tener conto che l'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 387 del 2003, stabilisce che "maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la denuncia di inizio di attività, possono essere individuati solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico"; la norma pertanto determinerebbe una lesione di tale principio fondamentale della legge statale e dunque, sarebbe in contrasto con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

L'articolo 4 della legge regionale 31 del 2008, stabilisce molte impegnative condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto, mentre l'articolo 12, comma 3 del citato d.lgs. 387 del 2003, prevede l'autorizzazione unica regionale" nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico", configurandosi tale disposizione come principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

L'articolo 7 della legge regionale 31 del 2008, stabilisce la disciplina transitoria, prevedendo l'applicabilità delle norme regionali anche alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi, ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni nella formale presentazione di dichiarazione di inizio di attività. Secondo il remittente, la norma sarebbe in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, perché lederebbe il principio fondamentale contenuto nella legge 387 del 2003, che fissa in 180 giorni il termine massimo per l'autorizzazione all'installazione.

Circa l'articolo 1 della legge regionale Puglia, censurato per quanto sopra, la Corte non ritiene fondata la questione, in quanto la legge statale vieta tassativamente l'imposizione di un corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale), quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, mentre devono ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente viene "compensato" con un'autorizzazione attraverso la quale si realizza una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. Da escludersi anche il contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione in quanto la norma non preclude il rilascio di autorizzazioni ad operatori non industriali, ma essa stabilisce che, ai fini del riequilibrio ambientale, ove il proponente sia un operatore industriale, l'accordo pre-autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso di diminuire il livello delle emissioni inquinanti.

Circa l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale, secondo la Corte C., la questione è fondata, in quanto la norma si porrebbe in contrasto con l'articolo 12, commi 1 e 10, del d.lgs. 387 del 2003, che prevede che l'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione, sia da ritenersi espressione della competenza statale (linee guida ex art. 12 d.lgs. 387/2003).

Anche circa l'articolo 3 della legge regionale, che disciplina la collocazione e le caratteristiche degli impianti di produzione energetica, estendendo l'ambito di applicabilità della DIA per fonti elettriche superiori, la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto rileva un contrasto con il principio fondamentale della materia di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 387 del 2003, il quale stabilisce che maggiori soglie

per cui si procede con la DIA, possono essere individuate solo con decreto statale del Ministero dello sviluppo economico.

Circa invece l'articolo 4 della legge regionale la Corte conclude per l'inammissibilità della questione in quanto la doglianza non risponde a requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, mentre circa l'articolo 7 la questione non è fondata perché, secondo la Corte, la norma che rende applicabile la nuova disciplina regionale, non è dilatoria rispetto ai termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dalla legge statale.

Sentenza: n. 120 del 30 marzo 2010

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) e s) Cost.

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell'opera alla valutazione d'impatto ambientale;
- non fondatezza delle altre questioni (art. 5, comma 7, art. 19, comma 2, art.20, comma 2)

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il governo con ricorso n. 98/2008 ha impugnato gli articoli 4, comma 4, 5 comma 7, 19, comma 2, e 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt) per violazione degli articoli 10, 11, e 117, primo comma, secondo comma, lettere a) e s) , e terzo comma della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita in primo luogo della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), nella parte in cui prevede che non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi comprese la sostituzione dei componenti degli stessi e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.

L'esenzione di qualunque variante di tracciato dalla preventiva autorizzazione o denuncia, anche a prescindere dalla sua oggettiva ampiezza, contrasterebbe con la normativa di derivazione comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

In particolare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante «Norme in materia ambientale»: d'ora in avanti Codice dell'ambiente), con le modifiche introdotte dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), di recepimento della disciplina comunitaria in tema di VIA (direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

pubblici e privati) presuppone **sempre** e **comunque** un controllo dell'autorità pubblica su determinati progetti di opere o di loro modificazioni ai fini della loro sottoposizione a VIA.

L'art. 4, comma 4, della legge regionale impugnata collide, ad avviso del ricorrente, con le disposizioni richiamate, poiché sottrae qualunque variante di tracciato all'autorizzazione, e quindi alla VIA, e ciò a prescindere dalla sua oggettiva estensione e ricaduta sui valori ambientali a presidio dei quali la normativa sulla VIA è posta.

La questione, ad avviso della Corte, è fondata.

Si osserva che la necessità di esperire la procedura di VIA, per gli elettrodotti, è rimessa dalla normativa comunitaria (direttiva n. 85/337/CEE: art. 4, paragrafo 2, in relazione al punto 3, lettera b, dell'allegato II) a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell'ambito del tendenziale principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, all'obbligo di VIA (Corte di giustizia CE, 23 novembre 2006, in causa n. C-486/04). Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008 al Codice dell'ambiente, l'effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera realizzanda alla VIA medesima, per cui ogni intervento suscettibile di modifica dell'habitat deve almeno subire la verifica di assoggettabilità, in particolare in quei casi in cui esso consista in una modifica di un'opera la cui costruzione rientri oggettivamente tra le ipotesi comprese nella valutazione (Corte di giustizia CE, 28 febbraio 2008, in causa C-2/07). E non è dubbio che la costruzione degli elettrodotti fino a 150.000 V, oggetto della normativa impugnata, è assoggettata a tale valutazione preventiva dalla lettera z) dell'allegato III del Codice dell'ambiente, che menziona i progetti relativi agli «elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.», di competenza regionale (sentenza n. 248 del 2006). Previsione analoga si rinviene nella disciplina regionale della Puglia (allegato B alla legge n. 11 del 2001, punto B.1.o). E' vero però, osserva la Corte, che, per le modifiche di impianti esistenti, la verifica di assoggettabilità alla VIA è richiesta solo per i progetti «inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo» (art. 20, comma 1, lettera b), del Codice dell'ambiente).

Tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, attribuiti alla competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'allegato IV del Codice dell'ambiente, si annoverano, oltre agli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.» (punto 7, lettera z), anche le «modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente» (punto 8, lettera t). Come si vede, la preventiva valutazione prescritta dall'art. 20 del Codice dell'ambiente, ai fini dell'ingresso alla vera e propria procedura di VIA, è praticabile, a sua volta, in ipotesi contraddistinte da parametri suscettibili di apprezzamenti opinabili, legati alla prognosi circa le indicate ripercussioni negative. E' comunque possibile riscontrare, all'interno del sistema normativo, elementi che contribuiscono a formare un parametro di valutazione il più possibile oggettivo, in modo da ridurre il margine di opinabilità insito nella formula prognostica suddetta.

La Corte in proposito ricorda che le modifiche di recente apportate alla normativa in tema di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante «Disposizioni urgenti

per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, come integrato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), danno rilievo alle varianti di tracciato, per le quali uno scostamento di portata anche trascurabile (m. 40) induce a configurare, in sede progettuale, l'obbligo di DIA (art. 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, aggiunto dall'art. 27, comma 24, lettera d), della legge n. 99 del 2009). In sede esecutiva, è parimenti richiesta la DIA per le varianti che assumano rilievo localizzativo (e tali sono quelle contenute nell'ambito del corridoio, corrispondente al tracciato, individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici: comma 4-quaterdecies dello stesso art. 1-sexies, anch'esso aggiunto dall'art. 27, comma 24, lettera d), della legge n. 99 del 2009).

La normativa sopravvenuta, dunque, pur se formulata nello specifico settore della sicurezza e dello sviluppo del sistema elettrico nazionale, è in grado di evidenziare il contrasto della disciplina regionale con i principi della legislazione statale, e avvalorare il dubbio di costituzionalità del ricorrente nell'ottica della tutela del paesaggio cui non è indifferente una diversa configurazione del tracciato di elettrodotti, al pari di ogni altra opera lineare, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, 16 settembre 2004, in causa C-227/01) e amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2008, n. 1414; Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 295).

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, nella parte censurata dal Governo, della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008 per violazione della normativa statale in tema di VIA che costituisce espressione di livelli di tutela ambientale e deve essere rispettata uniformemente su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. s) Cost.)

Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita altresì della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, della stessa legge regionale, nella parte in cui: a) prevede che l'avviso di deposito della domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici sia pubblicato solo sul sito web della Regione e non anche a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale; b) non include tra le informazioni che devono essere contenute nell'avviso al pubblico una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali; c) indica in soli quindici giorni il termine per il deposito e la consultazione degli atti e in soli trenta giorni quello per la presentazione di eventuali osservazioni o opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati. Sarebbero violati gli artt. 10, 11 e 117, primo comma, e secondo comma, lettere a) e s), Cost., in quanto, comprimendo l'esercizio del diritto dei cittadini alla partecipazione alle procedure decisionali, si farebbero venire meno le garanzie che in proposito l'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 85/337/CEE, impongono agli Stati membri di assicurare, oltre a quelle previste dall'art. 24 del Codice dell'ambiente.

La Corte ritiene che la questione non sia fondata. Il ricorrente parte, infatti, dall'erroneo presupposto che la procedura autorizzatoria, di competenza regionale, per progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 V, coincida con la procedura di VIA. I due procedimenti, invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l'esito della VIA condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le

rispettive modalità e termini per il compimento degli atti. Il ricorrente non tiene conto infatti che, per le opere sulle quali la Regione è chiamata a effettuare la valutazione di compatibilità ambientale, è la legge della Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) che scandisce tempi e adempimenti, in modo sostanzialmente conforme all'art. 24, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente. Infatti, l'art. 11 della predetta legge regionale dispone che il proponente provvede al deposito presso gli uffici competenti del progetto definitivo e dello stesso studio di impatto ambientale, redatto in contraddittorio con l'autorità competente, e fa pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché in un quotidiano nazionale e in uno locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio dell'avvenuto deposito; la fase partecipativa è articolata dal successivo art. 12 in complessivi sessanta giorni, con termine intermedio di trenta giorni per la presentazione di osservazioni, dieci giorni per la trasmissione al proponente, e ulteriori venti giorni per controdeduzioni di quest'ultimo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche l'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2008 nella parte in cui attribuisce alle Province il compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche, e di comunicarli successivamente all'ARPA Puglia, mentre secondo i principi fondamentali della disciplina statale in materia di «controlli delle emissioni magnetiche, elettriche od elettromagnetiche», dettati dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sull'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale sono assegnate alle amministrazioni comunali e provinciali, che le esercitano tramite le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA). Sarebbe configurabile, secondo il ricorrente, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di legislazione concorrente.

Anche tale censurata è da considerarsi priva di fondamento.

La norma regionale impugnata attribuisce alle Province la rilevazione dei dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche, in conformità alle funzioni attribuite dall'art. 20 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) tra le quali rientra (comma 1, lettera b) «il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico». Tali competenze sono state, più di recente, confermate dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5. Non c'è allora contraddizione nella legge censurata tra la riaffermazione della titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico, e la collocazione presso l'ARPA del Catasto informatico degli elettrodotti, inquadrandosi l'attività dei due soggetti in ambiti diversi, attinenti, riguardo alla Provincia, alla responsabilità politico-istituzionale, e riguardo all'ARPA, all'espletamento di compiti tecnico-scientifici.

L'ultimo motivo di censura, infine, concerne l'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2008, che riguardo agli elettrodotti aventi tensione inferiore a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della legge regionale e per i quali non sia stata già rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, prevede che la pubblicazione sul sito informatico della Regione di apposita domanda dell'esercente – da presentare entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale allegando elenco degli impianti, e attestando, con assunzione di responsabilità, la rispondenza degli stessi alle norme vigenti – equivale all'autorizzazione. Secondo il ricorrente, la norma finirebbe per sottrarre gli impianti di trasporto dell'energia elettrica, realizzati dopo il 3 luglio 1988, data

di entrata in vigore della direttiva comunitaria 85/335/CEE, alla valutazione d'impatto ambientale o comunque alla preventiva verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del Codice dell'ambiente.

La questione secondo la Corte è priva di fondamento dal momento che la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione, abbreviata che sia, non toglie, in base al vincolo esistente tra procedura autorizzatoria e subprocedimento di VIA, che quest'ultima debba comunque essere esperita, quale condizione per la validità stessa dell'autorizzazione. Lo dimostra l'obbligo posto all'esercente di attestare sotto la propria responsabilità, all'atto di proposizione della domanda, la rispondenza degli impianti alle norme vigenti, e nella condizione si deve comprendere anche l'avvenuto accertamento della compatibilità ambientale.

Sentenza: n. 121 del 26 marzo 2010

Materia: Governo del territorio (Edilizia)

Limiti violati: Articoli 2, 3, 14, 114, 117, 118, 119 136 della Costituzione. Principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Valle d'Aosta

Oggetto: Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Trattazione delle sole questioni riguardanti gli artt. 11 e 13. Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Trattazione delle sole questioni riguardanti l'art. 18, comma 4-bis, lett. a), che ha modificato l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. D.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), art. 18, comma 4-bis, lett. a), che ha modificato l'art. 11, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, del d.l. 112/2008; illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, del d.l. 112/ 2008; illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3 e 3-ter, del d.l. 112/2008. Non fondate o cessata la materia del contendere per le altre questioni sollevate

Estensore: Domenico Ferraro

Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Sicilia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e tra questi gli articoli 11 e 13 oltre che del principio di leale collaborazione. Le Regioni Puglia, Campania, Lazio hanno promosso questione di legittimità costituzionale oltre che per gli articoli 11 e 13 ricordati anche del principio di ragionevolezza e leale collaborazione. Le regioni Umbria e Valle d'Aosta hanno promosso questione di legittimità costituzionale per il solo articolo 13 del d.l. 112/2008 così come convertito da legge 133/2008. La regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, tra queste, dell'articolo 18, comma 4-bis, lettera a). La Corte interviene su una pluralità di materie ed oltre a riproporre i propri orientamenti consolidati, introduce alcune novità e si sofferma in particolare sull'esame degli effetti prodotti dall'operare del principio di sussidiarietà e dalla tutela dei livelli essenziali

all'interno dell'edilizia residenziale pubblica e sull'attenuazione della rigida esclusione dei fondi statali vincolati in materie di competenza regionale.

La Corte da una parte conferma la legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1 del d.l. 112/2008 che così recita: *“1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.”* E dall'altro osserva che lo Stato *“prevedendo l'approvazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, ha inteso disciplinare in modo unitario la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica avente interesse a livello nazionale.”* La Corte ricorda inoltre la sua precedente sentenza n. 94 del 2007, per riaffermare che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia *“governo del territorio”*, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come già precisato con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale (cfr. sentenza n. 94/2007). Pertanto, secondo la Corte, la previsione di un piano nazionale di edilizia abitativa si inserisce nel secondo livello normativo, nel senso che lo Stato, con il ricordato piano, fissa i principi generali che devono presiedere alla programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore. Nello stabilire tali principi, lo Stato esercita le proprie attribuzioni in una materia di competenza concorrente, come il *“governo del territorio”*. Inoltre, la Corte chiarisce che spetta allo Stato l'attuazione amministrativa della norma impugnata al fine di garantire profili nazionali uniformi e pertanto, limitatamente alle linee di programmazione di livello nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., allo Stato medesimo. Secondo la Corte è costituzionalmente legittimo il comma 2 dell'art.11 del d.l.112/08 che individua i destinatari degli interventi da realizzare con il piano nazionale di edilizia abitativa in quanto la norma censurata *“indica alcune categorie sociali, cui è riconosciuta una posizione preferenziale rispetto a tutte le altre, in considerazione del particolare stato di disagio economico in cui versano le persone in esse comprese. Questa individuazione prioritaria rientra a pieno titolo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che deve avere carattere soggettivo, oltre che oggettivo, giacché occorre sempre tener presenti le differenti condizioni di reddito, che incidono in modo diretto sulla fissazione del singolo “livello minimo”, da collegare alle concrete situazioni dei soggetti beneficiari”*. Mentre viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera e) del d.l. 112/08 che recita: e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. L'illegittimità interessa limitatamente la parola

“anche” in quanto *“la possibilità che, nel piano nazionale, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale entra in contraddizione con le premesse che legittimano l’intera costruzione. La norma di cui alla lettera e) del comma 3 dell’art. 11, limitatamente alla parola “anche”, premessa a “sociale”, deve ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto consente l’introduzione di finalità diverse da quelle che presiedono all’intera normativa avente ad oggetto il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica.”* Il comma 4 dell’articolo 11 del d.l. 112/2008 viene dichiarato costituzionale illegittimo per una violazione del principio di leale collaborazione. Il comma 4 dell’articolo 11 del d.l.112/08, nello stabilire che *“Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati”* vanifica l’intesa stessa, così come una medesima violazione del principio di leale collaborazione determina la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 9 dell’articolo 11 del d.l.112/08, in quanto *“la norma censurata consente il ricorso, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, alle modalità di approvazione previste per le infrastrutture strategiche. In questo modo, il legislatore intende garantire la speditezza delle procedure, a discapito però delle competenze costituzionalmente tutelate delle Regioni.”*

Ed infine, una violazione della competenza residuale del legislatore regionale in materia di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari determina la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art.13 del d.l.112/08 che, oltre a ricalcare in modo evidente quella prevista nell’art. 1, comma 598, della legge n. 266 del 2005, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 94/2007 perchè individua alcuni criteri, di cui si tiene conto, ai fini della conclusione degli accordi in materia di semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP.

É dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art.13 del d.l.112/08 che prevede la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore, per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita di tali beni immobili. Ed infine, illegittimità costituzionale del comma 3 ter dell’art.13 del d.l.112/08 che prevede la cessione in proprietà agli aventi diritto degli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 (Provvedimenti per l’eliminazione delle abitazioni malsane) trasferiti in gestione agli IACP.

Sentenza: 26/3/2010, n.122

Materia: disciplina dell'utilizzazione di programmi per elaboratore elettronico a *software libero e a codice sorgente aperto*

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 secondo comma lettere e) dedotta dal ricorrente, ed l) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Piemonte 26 marzo 2009, n.9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) articolo 1 comma 3, articolo 3, articolo 4 comma 1, articolo 5 comma 1, articolo 6 commi 1 e 2.

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 1 comma 3 e 3, infondatezza della questione di legittimità sollevata sulle altre disposizioni impugnate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna varie disposizioni della legge piemontese sulla base di diversi profili d'illegittimità costituzionale e comunque chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge in via consequenziale alle violazioni denunciate.

Si costituisce in giudizio la Regione Piemonte chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

In primo luogo viene impugnato l'articolo 1 comma 3 che esclude la cessione del software libero dall'applicazione della normativa statale in materia di tutela del diritto d'autore. Secondo il ricorrente, il software libero è un'opera dell'ingegno e al pari di ogni altro programma per elaboratore è oggetto di diritto d'autore e la deroga all'ipotesi di reato contemplata dall'articolo 171 bis della l.633/1941 come sostituito dall'articolo 13 della l.248 del 2000 per i casi di vendita e utilizzazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, costituisce un'invasione della competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento civile e penale di cui alla lettera l) dell'articolo 117 comma 2 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ritiene fondata la censura poiché l'ampia formula adottata dal legislatore regionale esclude dall'applicazione del precetto penale la cessione in qualsiasi forma del software libero, anche nel caso in cui essa si riveli abusiva per invalidità della licenza o per violazione di limiti e prescrizioni imposti dalla licenza stessa. Per questo la disposizione lede la competenza esclusiva dello stato in materia penale.

Viene poi impugnato l'articolo 3 della legge in oggetto, ai sensi del quale chiunque ha diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

Secondo la difesa erariale tale disposizione interviene nel diritto d'autore in violazione della normativa statale sopra citata, di cui alla l.633/1941 e succ. mod. e quindi dell'articolo 117 secondo comma lettera l).

Secondo la Corte anche tale questione di legittimità costituzionale è fondata. Infatti l'articolo 64 quater della citata legge sul diritto d'autore stabilisce che l'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta per sviluppare nuovi programmi, interoperabili con quelli esistenti ma stabilisce due requisiti generali e cioè che la riproduzione del codice del programma di elaborazione e la traduzione della sua forma siano indispensabili allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per consentire l'interoperabilità con altri programmi. La disposizione regionale, invece, non soltanto non prevede alcun requisito o condizione per il diritto affermato ma lo estende anche al software proprietario, cioè al programma per elaboratore rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della stessa legge regionale.

In tal modo, secondo la Corte, si deroga alla norma statale sul diritto d'autore di cui all'articolo 64 quater citato e si viola la competenza statale in materia di ordinamento civile.

Il governo censura ancora l'articolo 6 comma 1, ai sensi del quale la Regione utilizza nella propria attività programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente con la possibilità di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze. Secondo la difesa erariale la norma andrebbe pertanto oltre la potestà legislativa regionale, in quanto violerebbe la disciplina nazionale in materia di diritto d'autore.

Secondo la Consulta tale questione non è fondata poiché la norma, attinente all'ambito dell'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali di competenza residuale della regione, consente, sulla base della legittima detenzione del codice sorgente del programma, che si evince dalla lettura di tutte le disposizioni dell'articolo 6, non solo la disponibilità ma anche la modifica del codice sorgente, senza riconoscere affatto un nuovo diritto e quindi senza dar luogo alla violazione del diritto d'autore.

Il ricorrente impugna altresì il comma 2 dell'articolo 6, secondo cui la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza, nonché l'articolo 4 comma 1, ai sensi del quale la Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità, ed infine l'articolo 5 comma 1 che prevede l'utilizzo di programmi a sorgente aperto per il trattamento dei dati personali o di quei dati la cui diffusione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza. Secondo la difesa erariale tutte queste disposizioni della l.r. 9/2009 darebbero luogo ad una lesione del principio della concorrenza, imponendo all'amministrazioni locali l'acquisto di software esclusivamente a codice aperto.

Secondo la Corte la questione di legittimità costituzionale sollevata su tali disposizioni non è fondata. Infatti, emerge chiaramente dal tenore delle stesse che non vi è alcuna imposizione agli enti locali bensì le norme hanno come destinatari solo la regione e gli enti da essa dipendenti, che sono liberi di organizzare i propri servizi informatici nel modo in cui ritengono più opportuno.

Inoltre la scelta a favore di questo tipo di programmi, è solo tendenziale e non esclusiva e, in ogni caso, i concetti di software libero e di software con codice

ispezionabile non coincidono con una determinata tecnologia, marca o prodotto bensì esprimono solo una categoria giuridica relativa al diverso contenuto della licenza posta a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma.

La Corte Costituzionale dichiara, pertanto, l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 comma 3 e 3, e l'infondatezza delle questioni di legittimità sollevate in ordine all'articolo 4 comma 1, 5 comma 1 e 6, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata.

Sentenza: n. 123 del 26 marzo 2010

Materia: finanza regionale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 120 e 117 comma 1 e comma 2 lett. e); articoli 12 e 39 Trattato CE e articolo 7 regolamento CEE n. 1612/1968

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articolo 12 commi 1 e 2 e articolo 25 comma 2 L.R. Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009)

Esito: illegittimità delle norme impugnate

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna le disposizioni in epigrafe indicate assumendone il contrasto con vari parametri costituzionali ed in particolare con l'articolo 117 co. 2 lettere e) ed l) - in quanto invasive di competenze esclusive statali in materia di tributi statali ed ordinamento civile e processuale – nonché con gli articoli 120 e 117 co. 1 Cost. e con il Trattato CE in quanto disposizioni che - agevolando soggetti che hanno avuto residenza storica almeno decennale nella Regione - introducono un regime privilegiato per una particolare categoria di cittadini, regime non giustificato da rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le stesse appaiono quindi in contrasto sia con l'articolo 120 Cost. (che vieta al legislatore regionale misure che ostacolano la libera circolazione tra Regioni di persone e cose o limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale) sia con il trattato CE ed i principi di libera circolazione dei lavoratori e non discriminazione.

Infatti l'articolo 12 ai commi 1 e 2 – con disposizioni sostanzialmente analoghe ed “al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate” – da un lato prevede che sono agevolabili mediante credito di imposta le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza in Campania per almeno 10 anni, in possesso di laurea in discipline tecnico scientifiche e residenti all'estero da almeno 24 mesi (in condizioni di occupazione, lavoro precario o disoccupazione). Dall'altro lato, il comma 2 prevede la destinazione di una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito di imposta regionale per gli investimenti alle imprese che effettuano nuovi insediamenti sul territorio regionale, il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con gli stessi requisiti indicati al comma 1.

In relazione a tali disposizioni, la Corte costituzionale ritiene di esaminare in via prioritaria la censura relativa alla violazione dell'articolo 117 co. 2 lett e): invero le disposizioni impugnate non limitando in modo espresso la loro efficacia ai soli tributi regionali, troverebbero applicazione anche in riferimento ai tributi statali invadendo così la competenza esclusiva in materia.

La Corte si richiama al proprio orientamento in materia di potestà tributaria regionale affermando che:

- in carenza della fondamentale legislazione nazionale di coordinamento ex art. 119 Cost., non è ammissibile una piena esplicazione di potestà regionali autonome;
- fino all'emanazione di tale legge fondamentale le Regioni non possono istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e legiferare su tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali;
- va considerato statale il tributo istituito e regolato da una legge statale anche se il gettito è devoluto alla Regione;
- la disciplina dei tributi statali è riservata allo Stato e non sono ammessi interventi regionali nemmeno di carattere integrativo.

Sulla base di questi principi, la Corte rileva la violazione della competenza esclusiva statale in materia: l'articolo 12 co. 1 infatti nel prevedere un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina statale non consentita.

Restano assorbite le restanti censure.

Con riguardo all'articolo 25 della legge impugnata, questo stabilisce che gli enti sanitari e zooprofilattici che hanno stipulato l'accordo ai sensi dell'articolo 1 co. 180 della legge finanziaria per il 2005, limitatamente alla durata dello stesso accordo, non possono essere sottoposti a pignoramento.

Lo Stato ricorrente censura la disposizione in quanto, sottraendo i beni di tali enti al regime di esecuzione forzata – in deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore – incide nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale.

La Corte ritiene fondata la censura e dichiara l'illegittimità della norma riconoscendo che questa nell'introdurre una limitazione al soddisfacimento delle ragioni dei creditori degli enti indicati, non prevista dalla normativa statale, viene ad operare nell'ambito della materia di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117 co. 2 lett. 1) Cost.

Sentenza: 124 del 1 aprile 2010

Materia: produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: art. 117, comma terzo, Cost.

Ricorrente Presidente Consiglio dei Ministri.

- Oggetto:** - Art. 1 della legge della Regione Calabria 11/11/2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n.15).
- Artt. 2, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3, e Allegato sub. 1, punti 2.3 e 4.2, lett. f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili).
- Esito:** - illegittimità costituzionale dell' Art. 1 della legge della Regione Calabria 1/11/2008, n. 38(Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n.15).
- illegittimità costituzionale dell'Artt. 2, 3, comma 1, Allegato sub. 1, punti 2.3 e 4.2, lett. f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili).
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3 della l.r. 42 del 2008.

Estensore nota Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone, con due distinti ricorsi, censure avverso le disposizioni in oggetto e contenute in due leggi della Regione Calabria aventi ad oggetto la disciplina per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Le norme impugnate attengono prevalentemente alla materia produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ragione dello stretto collegamento tra le norme, la Corte decide di riunire il giudizio.

L'articolo 1 della legge della Regione Calabria n. 38 del 2008, prevede che “ il termine di 120 giorni di cui al comma 3, articolo 53, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è prorogato di 60 giorni”. Il comma 3 dell'articolo 53 richiamato dalla disposizione impugnata, nel disciplinare i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dispone che “per non oltre i 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa....., sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008....”

Il ricorrente ritiene che tale disposizione violi, da una parte l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa comunitaria di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, e nonché gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, in relazione al principio di uguaglianza, alla tutela della concorrenza, alla tutela dell'ambiente, nonché il terzo comma dell'articolo 117, in relazione alla presunta violazione dei principi fondamentali della materia “produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, fissati dall'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, secondo il quale il procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili deve concludersi entro centottanta giorni.

Secondo la Corte le eccezioni relative alla presunta violazione dell'articolo 117 Cost. secondo comma, lettere e) ed s), sono inammissibili per carenza di motivazione, mentre nel merito della violazione relativa al terzo comma Cost., la questione è fondata.

Infatti l'articolo 1 della l.r. 38 del 2008, nello stabilire un'ulteriore sospensione di sessanta giorni, rispetto a quella di centoventi inizialmente prevista dall'articolo 53 della legge regionale n. 15 del 2008, si pone, per la Corte Costituzionale, in contrasto con l'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387 del 2003, che nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa il termine massimo per la sua conclusione in 180 giorni. Ciò in quanto la giurisprudenza costituzionale (sentenze 364 del 2006 e n. 282 del 2009), ha riconosciuto alla citata norma natura di principio fondamentale nella suddetta materia, in quanto *“tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito, del procedimento autorizzativo”*.

L'articolo 2 della legge regionale Calabria 42 del 2008, stabilisce, al comma 1, che, nelle more dell'aggiornamento del PEAR (Piano energetico ambientale regionale) e della ripartizione fra regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili, sono individuati dei limiti massimi autorizzabili, su scala regionale. Il ricorrente ritiene che tale norma, individuando limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili, senza alcuna motivazione, sia illogica, in quanto, senza alcun criterio, pregiudica l'iniziativa economica nel settore, nonché il raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento di tale energia, come anche previsto dal Protocollo di Kyoto. La Corte riconosce fondata la questione e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, Cost.

Anche *la questione relativa all'articolo 3, comma 1*, risulta fondata. La disposizione impugnata prevede che *“entro i limiti di potenza autorizzabili, è costituita, per ciascuna fonte, una riserva strategica sino al 20 per cento, a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale”*.

Secondo la Corte il legislatore regionale ha posto una disposizione che contrasta con l'articolo 41 della Costituzione, in quanto sottrae al libero mercato il 20 per cento della potenza di energia autorizzabile. La Corte ha già avuto modo di affermare che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, contrasta con il principio secondo il quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone, delle cose e dei servizi fra le Regioni medesime, (sentenza 207 del 2001).

La quarta censura investe *l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 42 del 2008*. In questo caso il ricorrente ritiene che tali norme, nella parte in cui prevedono la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti e che devono essere conformi alle sopravvenute norme contenute nella legge regionale, attribuiscono a queste ultime un'efficacia retroattiva, in violazione dei principi di buon andamento, affidamento e certezza del diritto.

Secondo la Corte la questione non è fondata in quanto la persona che ha dato avvio al procedimento è titolare di una mera aspettativa e dunque, in assenza di una situazione

giuridica consolidata in capo al richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del principio di affidamento.

La Corte infine dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 della legge regionale n. 42 del 2008, come sotto specificato:

Il punto 2.3 dell'Allegato sub 1 della legge regionale 42 del 2008 individua un elenco di impianti assoggettabili alla sola disciplina della denuncia di inizio di attività. Sul punto valgono le stesse considerazioni che la Corte ha posto in riferimento all'articolo 3, comma 1 della legge 42 del 2008, in quanto la norma impugnata si pone in contrasto con l'articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387 del 2003, che fissa i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Il punto 4.2 lettera f) dell'Allegato sub 1 della legge regionale 42 del 2008, prevede che alla domanda di autorizzazione all'installazione di impianti eolici deve essere allegato uno studio delle potenzialità del sito, tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento. Nel merito la questione è fondata per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata pone di fatto una limitazione all'installazione di impianti eolici. Secondo la Corte sul punto valgono gli stessi motivi già indicati con riferimento ad analoga eccezione proposta in riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 42 del 2008.

Il punto 4.2 lettera i) dell'Allegato sub 1 della legge regionale 42 del 2008, prevede che la domanda di autorizzazione (per gli impianti di potenza superiore a 500 Kwe), sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto. Sul punto la Corte riafferma la natura di principio fondamentale dell'articolo 12 del d.lgs. 387 del 2003, che prevede quale atto conclusivo del procedimento di installazione degli impianti il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale.

Il punto 4.2 lettere l) ed o) dell'Allegato sub 1 della legge regionale 42 del 2008, stabilisce una serie di condizioni e di oneri economici per il rilascio dell'autorizzazione unica. Secondo la Corte le disposizioni censurate si pongono in contrasto con i principi contenuti nella legge 239 del 2004 e nel d.lgs. 387 del 2003, in quanto prevedono oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione, che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali e, quindi, si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale (sentenza 282 del 2009).

Sentenza: n. 127 dell'8 aprile 2010

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art.117, primo comma e secondo comma, lettera s) Cost.

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge della Regione Umbria 9 ottobre 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate)

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il governo con ricorso n. 98/2008 ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Umbria 9 ottobre 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) per violazione dell'art.117, primo comma e secondo comma, lettera s) della Costituzione.

La prima questione sollevata dal ricorrente riguarda l'art. 7, lett. c) della citata legge nella parte in cui attribuisce al Comune il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta, in quanto contrastante con le norme nazionali di settore (art. 2 commi 1 e 4 del D.M. 8 aprile 2008- Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato). Tale disciplina prevede che il soggetto che gestisce il centro di raccolta debba soltanto essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e che la sola realizzazione dei suddetti centri, e non anche la gestione di essi, sia approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Pertanto subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, così come disposto nella legge regionale in esame, si porrebbe in contrasto con la citata normativa nazionale, espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett, s) Cost..

La questione ad avviso della Corte è fondata.

Anzitutto la materia dei rifiuti attiene alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela ambientale. Pertanto è consentito alla Stato, per esigenza di uniformità, emanare regolamenti.

La disciplina nazionale è costituita dall'art. 183, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la disciplina dei centri di raccolta è data con D.M. Ambiente, sentita la Conferenza unificata. Questa disciplina è stata dettata dal d.m. 8 aprile 2008. Nessuna autorizzazione è prevista dalla normativa per la "gestione" dei centri raccolta dei rifiuti urbani; inoltre, si dispone che «la realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comuneai sensi della normativa vigente» e che «il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali ». Occorre ricordare che si discuteva in passato se fosse richiesta o meno un'autorizzazione per la semplice raccolta dei rifiuti urbani (nelle cc.dd. "ecopiazze"), rispetto a quanto previsto per le più

complesse operazioni di smaltimento e di recupero. L'auspicato chiarimento aveva luogo con la riformulazione dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 e con il citato D.M. 8 aprile 2008. Dal complesso di queste norme deriva che per l'attività di raccolta, finalmente distinta dallo smaltimento e dal recupero, solo la realizzazione dei centri di raccolta è "approvata" dal Comune, mentre non è necessaria l'autorizzazione per la gestione, richiedendosi solo l'iscrizione del gestore all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006. L'approvazione comunale rappresenta un controllo di tipo urbanistico, che riguarda la realizzazione del centro di raccolta. L'attribuzione al Comune dell'ulteriore competenza al rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione, come disposta dalla legge regionale impugnata, riguardando la gestione dei centri di raccolta, incide allora sulla disciplina dei rifiuti e si pone in contrasto con la normativa statale, che non la prevede. La disposizione della legge regionale viene quindi dichiarata illegittima nella parte censurata dal ricorrente.

Il Governo dubita poi della legittimità costituzionale dell'art. 44 della stessa legge della Regione Umbria, nella parte in cui esclude dal proprio campo di applicazione, tra l'altro, i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., perché porrebbe una disciplina contrastante con la definizione comunitaria di rifiuto recata dall'art. 1, lettera a), della Dir. n. 2006/12/CE, recepito nell'ordinamento nazionale dall'articolo 183, co. 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l'obbligo di disfarsi; e contrasterebbe inoltre con la disciplina nazionale di settore, costituita dagli artt. 183, co. 1, lettera a) e 185 del suddetto decreto.

Per la Corte, la questione è fondata.

La disposizione censurata attiene alla nozione stessa di "rifiuto", riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato. Non sono consentite esclusioni da parte del legislatore regionale di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione di "rifiuto" stabilita dalla legislazione statale in attuazione della direttiva comunitaria (sentenze nn. 61 e 315 del 2009). Inoltre, il legislatore regionale non può introdurre limiti quantitativi non previsti nella disciplina statale. La disposizione censurata riproduce quasi letteralmente il testo dell'art. 2, par. 3, della Dir. n. 2008/98/CE (relativa ai rifiuti, che abroga precedenti direttive in materia), la quale tuttavia non è ancora stata recepita da legge statale (termine di recepimento: 12 dicembre 2010). Tale circostanza non modifica i termini della questione, posto che la competenza per l'attuazione delle direttive comunitarie, nelle materie di legislazione esclusiva statale, come la tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene inequivocabilmente allo Stato (sent. n. 233 del 2009), e non sono ammesse iniziative delle Regioni.

L'art. 44 della legge regionale n. 11 del 2009, dunque, è dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge stessa, "i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti".

Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, infine, l'art. 46 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità

alla VIA, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito non sia superiore a sessanta giorni, per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto pone una disciplina contrastante con la normativa comunitaria di settore e con il citato d.lgs. n. 152. Anche tale questione è fondata.

La necessità di esperire la procedura di VIA è rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie da parte del legislatore nazionale. Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, l'effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un sub-procedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera alla VIA medesima (art. 20, d.lgs. n. 152). Sicché, atteso il rinvio alla normativa nazionale, se non è dato ravvisare una violazione diretta della normativa comunitaria (la verifica delle regole di competenza interne, comunque, sarebbe preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari: sent. n. 368 del 2008), per i progetti indicati dall'allegato IV al d.lgs. n. 152 del 2006, sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni, non sembra che queste possano derogare all'obbligo di compiere la verifica, potendo solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria. L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentt. n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra dette, di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (sentenze n. 315 e n. 249). Con tali motivazioni, la Corte dichiara illegittimo l'art. 46 della legge regionale umbra nella parte censurata dal ricorrente.

Sentenza: 8/4/2010 n.128

Materia: obbligo, da parte delle province, di rendiconto alla regione relativamente all'utilizzo delle risorse ad esse trasferite per l'esercizio delle funzioni conferite

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: dedotti dal rimettente gli articoli 114, 118 e 119 della Costituzione

Rimettente: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Oggetto: legge Regione Calabria 11 maggio 2007, n.9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario ...) articolo 26 come modificato dall'articolo 8 della legge 12 dicembre 2008, n.40 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008...)

Esito: non fondatezza della questione di legittimità costituzionalità

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Tar per la Calabria aveva, nel 2008, proposto incidente di costituzionalità sul testo dell'articolo 26 l.r. 9/2007, che prevedeva anch'esso, seppur con modalità diverse dalla disposizione oggetto dell'odierna impugnazione, l'obbligo di rendiconto e, in caso di inadempimento, la sanzione della sospensione, da parte della Regione, dei finanziamenti erogati alle province.

Nella pendenza di detto giudizio di costituzionalità è intervenuta la modifica dell'articolo 26 ad opera della l.r. 40/2008, in seguito alla quale la Regione Calabria indirizzava alla Provincia di Reggio Calabria la nota n.626/2009, con cui si chiedeva che venisse data attuazione alla nuova normativa. La Provincia di Reggio Calabria impugnava la citata nota ed otteneva dal TAR un provvedimento di sospensione cautelare sino alla pronuncia della Corte.

Nel 2009 lo stesso TAR solleva la questione di legittimità sulla disciplina più recente, dettata dall'articolo 8 della l.r. 40/2008, che prevede l'obbligo di rendiconto annuale da parte delle province relativamente all'utilizzo dei finanziamenti erogati alle stesse per l'esercizio delle funzioni amministrative ad esse conferite con la legge regionale 34/2002. Ai sensi di tale disposizione il mancato rispetto dell'obbligo di rendiconto comporta la sospensione delle erogazioni, in particolare della corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'inadempimento.

Il giudice a quo afferma la non manifesta infondatezza della questione di legittimità ribadendo le ragioni già espresse nell'ordinanza del 2008 reputando che esse mantengano la loro validità anche a fronte della modifica legislativa intervenuta che, peraltro, si sostanzia nell'aver escluso dall'obbligo del rendiconto le spese del personale e di funzionamento e nell'aver modificato da trimestrale ad annuale la modalità di presentazione del rendiconto stesso. Il TAR aveva, in proposito, argomentato che il riconoscimento costituzionale dell'autonomia delle province risultava non coerente con l'assoggettamento delle stesse, nell'esercizio delle funzioni conferite, al controllo

trimestrale della spese e con la sospensione di ogni erogazione in caso di mancato invio del rendiconto.

La disposizione di cui all'articolo della citata l.r. 40/2008 sarebbe, quindi, lesiva dell'autonomia riconosciuta alle province dalle disposizioni di cui agli articoli 114, 118, 119 Cost. in quanto essa sottopone quest'ultime ad un controllo finanziario molto penetrante non compatibile con la posizione che, appunto, la Costituzione riconosce loro.

Si costituisce in giudizio la provincia di Reggio Calabria la quale insiste per l'incostituzionalità della disposizione impugnata argomentando, tra l'altro, che il controllo della Regione dovrebbe, in questo caso, qualificarsi come controllo di gestione esterno, sull'economicità ed efficienza dell'attività ma che in nessun caso potrebbe consentire alla Regione stessa di incidere nell'attività amministrativa ordinaria delle province come nel caso della sospensione dei trasferimenti, nonché attribuirle la facoltà di agire per l'eventuale recupero degli stessi. La sanzione prevista, infatti, non spetta alla Regione, secondo l'attuale riparto delle competenze costituzionali, essendo invece attribuito alla Corte dei Conti.

La Regione Calabria interviene chiedendo, invece, la pronuncia di inammissibilità o infondatezza della questione.

In particolare, la Regione sostiene che la disposizione denunciata non sarebbe lesiva dell'autonomia provinciale in quanto essa si limita ad introdurre due semplici misure precauzionali adottate nell'ambito delle competenze regionali di controllo relative al corretto impiego delle somme erogate alle province.

La Corte giudica non fondata la questione.

Le funzioni a cui si riferisce la norma denunciata, premette, sono funzioni conferite in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi del 118 Cost., rispetto alle quali la Regione ha conservato, ai sensi della l.r. 34/2002 di conferimento, le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e nell'ambito di quest'ultime il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali.

Non solo, la legge calabrese in materia di ordinamento e contabilità, la l.r. 8/2002 rinvia per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa, alle norme di contabilità generale dello Stato, tra cui il d.lgs 76/2000 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni...) che all'articolo 12 dispone: *La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle funzioni delegate dalle regioni agli enti locali, la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni agli enti locali.*

Del resto anche l'articolo 47 dello statuto calabrese richiama, in ordine al trasferimento dei propri fondi alle province per il finanziamento delle funzioni conferite, criteri che tengono conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa e della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale.

In ogni caso, sostiene ancora la Corte, l'autonomia delle province viene meno nell'ipotesi in cui la Regione intervenga con una rimodulazione del finanziamento poiché in questo caso l'intervento regionale deve essere letto come svolgimento dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e deve essere considerato come strumentale al rispetto del patto di stabilità interna.

Va infine considerato il richiamo che la l.r. 34/2002 di conferimento delle funzioni, opera nei confronti del principio di rendiconto alla Regione da parte degli enti locali di cui al d.lgs 267/2000.

Tale obbligo di rendiconto rileva, in tale ambito normativo, come un controllo di tipo informativo sulle risorse trasferite e non comporta alcun tipo di interferenza con le scelte di merito degli enti locali.

L'obbligo di rendicontazione delle province si colloca dunque in un quadro di competenze fissato non solo dalle leggi regionali ma anche dalla legge statale.

Sentenza: 12 aprile 2010, n. 131

Materia: professioni

Limiti violati: 117 comma 3 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, comma 2, artt. 3, 4, 6, e disposizioni connesse della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26; art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27.

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare) e della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare") per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte, accogliendo le doglianze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritiene che l'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto delle disposizioni regionali censurate siano riconducibili propriamente alla materia concorrente delle "professioni", in cui la competenza regionale si esercita relativamente alle professioni già individuate e definite dalla normativa statale.

La Corte richiama la propria costante giurisprudenza secondo cui la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. La istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.

La legislazione statale con l'art. 155-sexies del codice civile, introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), ha soltanto accennato alla attività di mediazione familiare, senza prevedere alcuna specifica professione, stabilendo che "qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli", ma, a tutt'oggi, non ha introdotto la figura

professionale del mediatore familiare, né ha stabilito i requisiti per l'esercizio dell'attività, pertanto la figura professionale del mediatore familiare non é definita né disciplinata in alcuna legge statale.

Le disposizioni impugnate danno una definizione della mediazione familiare, disciplinano le caratteristiche del mediatore familiare e stabiliscono gli specifici requisiti per l'esercizio dell'attività, con la previsione di un apposito elenco e delle condizioni per l'iscrizione in esso; sono inoltre individuati i titoli abilitanti per lo svolgimento in ambito regionale della professione di mediatore familiare, con questo travalicando gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni.

Sentenza: n. 132 del 15 Aprile 2010;

Materia: attività professionali;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 2 , commi 1 e 2, 4, 7, 8, della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n.37 (Norme in materia di attività professionali turistiche);

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 2 , commi 1 e 2, nonché degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n.37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), e, per conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, della restante parte della legge.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con sentenza n. 132/2009 la Consulta ha dichiarato incostituzionali l'art. 2, commi 1 e 2, nonché gli artt. 4, 7, e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n.37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), e per l'inscindibile connessione fra le norme oggetto di censura e le altre norme della legge impugnata, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha esteso la declaratoria di incostituzionalità all'intera legge.

A sollevare la questione di legittimità il Presidente del Consiglio dei Ministri il secondo il quale le norme impugnate avrebbero introdotto, in violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di professioni, nuove figure professionali nel settore turistico, istituito elenchi ed individuato le condizioni necessarie per l'iscrizione negli elenchi stessi.

Secondo la Corte il ricorso è fondato in quanto la legge impugnata non rispetta i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di professioni , dove vige il principio che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti.

Sentenza: n. 134 del 15 aprile 2010

Materia: immigrazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, comma secondo, lettera b) immigrazione

Ricorrente: Presidente del Consiglio

Oggetto: articolo 1 della legge 6 marzo 2009, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).della Regione Liguria.

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Con una disciplina di carattere manutentivo, la Regione Liguria integra la legge relativa all'accoglienza ed integrazione sociale degli immigrati, affermando “.....*la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra.....*”

La disposizione viene impugnata per contrasto con la prescrizione dell'articolo 117, comma secondo, lettera b) che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di immigrazione, in quanto l'affermata indisponibilità ai CIE, sostanzialmente costituisce una sorta di interferenza con l'attività di controllo degli ingressi degli stranieri disciplinata dal dlgs 286/91998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'emigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che all'articolo 14 prevede l'individuazione dei CIE con decreto del ministro dell'interno a seguito di una procedura concertativa interministeriale.

La Corte respinge la prospettazione di parte resistente, che ritiene che la disposizione sia semplicemente affermativa della politica di accoglienza per un'integrazione culturale, integrazione che sarebbe impedita dalla presenza sul territorio regionale dei CIE.

Ricostruita la funzione dei centri di identificazione ed espulsione secondo la disciplina di essi, la Corte conferma la propria giurisprudenza in merito alla competenza legislativa regionale in tema di immigrazione, che può essere esercitata, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel testo unico suddetto, solamente in relazione in ambiti attinenti a materie di competenza concorrente o residuali (ad esempio diritto allo studio) e non certamente ad aspetti che invece concernono la programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale dell'immigrazione, a cui i CIE sono funzionalmente connessi.

Sentenza: n. 141 del 2010

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: artt. 81, quarto comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, 118 e 120, secondo comma, Cost.; principio di leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani)

Esito: illegittimità costituzionale della legge impugnata

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Governo solleva questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani).

Il ricorrente premette che ai sensi dell'art. 1, comma 180, della l. 311/2004 (legge finanziaria 2005), le regioni gravate come il Lazio da disavanzi di bilancio nel settore sanitario sono tenute ad una ricognizione delle cause di tale fenomeno e all'elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale. La stessa disposizione prevede che i ministri competenti e le singole regioni con appositi accordi individuino gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'intesa Stato-Regioni prescritta dal comma 173 del medesimo articolo.

In attuazione della normativa statale la Conferenza permanente Stato-Regioni ha stipulato l'intesa generale del 23 marzo 2005, che ha vincolato l'attribuzione dei finanziamenti integrativi statali, funzionali al ripiano dei disavanzi sanitari, all'effettiva attuazione dei programmi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei servizi sanitari regionali.

In data 28 febbraio 2007 la Regione Lazio e lo Stato hanno raggiunto l'accordo per l'approvazione da parte della Regione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Successivamente, essendosi la Regione resa inadempiente rispetto agli impegni assunti nel suddetto accordo, con delibera governativa il Presidente *pro tempore* della Regione Lazio è stato nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione del piano di rientro. Con la stessa delibera il Commissario è stato incaricato di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche, ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private, sino all'avvenuta adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale.

Ciò detto, il ricorrente deduce che la legge regionale in questione - e in particolare gli artt. 1, 3, 4 e 5 - siano in contrasto con gli impegni assunti dalla Regione Lazio per il rientro dal disavanzo nel settore sanitario e con le misure adottate, sempre a tale scopo, dal Commissario *ad acta*.

In primo luogo, - assume il ricorrente - la legge regionale ha leso la potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica venendo meno agli specifici obblighi contenuti nel piano di rientro e quindi disattendendo quanto prescritto dalla l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che qualifica espressamente come vincolanti per le regioni gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della l. 311/2004.

In secondo luogo, sancendo l'istituzione di nuove strutture sanitarie quali i distretti socio-sanitari montani le norme censurate incidono indirettamente sulle misure contenute nel piano di rientro, volte alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Inoltre, le disposizioni impugnate violano il principio di leale collaborazione in quanto contrastanti con l'accordo concluso dalla Regione e ledono altresì l'art. 81, quarto comma, Cost., prevedendo maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria.

Infine, le norme in esame interferiscono con i compiti affidati al Commissario *ad acta* determinando un sostanziale disconoscimento dei poteri sostitutivi statali di cui all'art. 120 Cost. In particolare, gli artt. 4 e 5 della l.r. 9/2009, concernenti la riorganizzazione della rete ospedaliera montana, prevedono misure che si sovrappongono agli interventi prioritari in tema di riassetto della rete ospedaliera affidati al Commissario con la delibera governativa di commissariamento del luglio 2008.

Per contro, secondo la difesa regionale è innanzi tutto priva di motivazione la dedotta lesione della potestà statale di coordinamento della finanza pubblica. La censura è comunque infondata nel merito per l'inattualità della spesa, giacché la costituzione dei distretti socio-sanitari montani è rimessa ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale, deliberazione cui spetta il compito di determinare le risorse umane, tecniche e finanziarie da destinare ai distretti e di disporre i necessari adeguamenti dei finanziamenti correnti.

La resistente evoca poi la giurisprudenza costituzionale statuente il principio secondo cui l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione; affermando inoltre, quanto alla presunta interferenza col potere sostitutivo statale, che siffatto potere opera sul piano amministrativo e non è quindi idoneo a paralizzare la potestà legislativa regionale.

Infine, la difesa regionale evidenzia che il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario *ad acta*, ha differito l'efficacia della legge regionale impugnata dal momento della sua promulgazione per tutta la durata del piano di rientro e della gestione commissariale. Tale decisione, assunta sul presupposto di un contrasto della legge regionale rispetto alle previsioni del piano di rientro e alle determinazioni commissariali, determinerebbe l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale al suo esame.

Tanto premesso, la Corte costituzionale rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dalla resistente: quella relativa alla genericità dell'impugnazione, giacché il ricorso statale introduce un *thema decidendum* omogeneo; quella relativa al difetto di interesse attuale all'impugnazione medesima, dal momento che secondo consolidata giurisprudenza della stessa Corte *la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche.*

Sotto il profilo del merito, il ricorso è fondato.

Muovendo dal principio che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella *fondamentale esigenza di chiarezza e solidità* cui si ispira l'art. 81 Cost. e dal principio che la copertura di nuove spese deve essere *credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale*, il giudice delle leggi conclude in primo luogo che la legge impugnata nulla dispone quanto alla copertura finanziaria degli oneri di spesa sicuramente derivanti dall'istituzione dei distretti socio-sanitari montani.

La legge regionale lede inoltre la potestà legislativa concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica configgendo per i suoi contenuti con l'art. 1, comma 796, lettera b), della già citata l. 296/2006, che sancisce il carattere vincolante dei programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, oggetto di specifici accordi fra lo Stato e le singole regioni.

Come già precisato in altra sentenza della Corte, la suddetta norma statale può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale *diretto al contenimento della spesa sanitaria e dunque espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica*. Fra l'altro, questa conclusione è coerente - continua la Consulta - con la più recente interpretazione della nozione di coordinamento della finanza pubblica fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale, interpretazione in forza della quale il legislatore statale può *legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari*.

La Corte dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale dell'intera l.r. 9/2009 attesa la stretta connessione fra le norme espressamente censurate e le altre della legge stessa.

Sentenza: n. 142 del 23 Aprile 2010

Materia: Ambiente (Risorse idriche) – Tutela della concorrenza

Limiti violati: Articoli 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. Articoli 3, 97, 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente Consiglio dei ministri

Oggetto: Articoli 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”). Articolo 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge Regione Lombardia 29 giugno 2009 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – collegato ordinamentale)

Esito: Illegittimità costituzionale delle questioni sollevate

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con due ricorsi del 2009, sollevava questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, lettere e) ed s) della Costituzione, di alcuni articoli di due leggi regionali della Regione Lombardia. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) e legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – collegato ordinamentale). La difesa dello Stato assumeva violato l’art. 117 della Costituzione, attraverso dei parametri interposti collegati agli articoli 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) ed all’art. 6 del d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90, da parte dell’articolo 4, comma 1, lettera b, della l.r. Lombardia 1/2009 il quale, attribuendo la funzione di controllo sul “piano d’ambito” della Giunta regionale, invaderebbe la sfera di competenza legislativa esclusiva statale della tutela della concorrenza e dell’ambiente, ponendosi in contrasto con la normativa disposta dagli articoli 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006, i quali attribuiscono al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Coviri) e non alla Giunta regionale la competenza alla verifica del piano d’ambito. L’articolo 5 della stessa legge regionale, che attribuendo la funzione di controllo sul piano d’ambito alla Giunta regionale, risulterebbe anch’essa in contrasto con quanto disposto dagli articoli 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e invaderebbe, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente. Altre previsioni dell’art. 5 e 8 della stessa legge, nelle parti in cui modificherebbero rispettivamente, gli articoli 48 e 51 della l.r. 26/2003. In particolare, la prima delle due disposizioni modificate prevede che l’Autorità d’ambito “*determina il sistema tariffario*

d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati". La seconda delle due disposizioni prevede che il sistema tariffario sia determinato dall'Autorità d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali e che la stessa Autorità preveda indicazioni per la riscossione e la ripartizione della tariffa tra il soggetto erogatore e il gestore del servizio. Secondo la difesa dello Stato occorre riferirsi ai parametri interposti dai commi 2 e 4 dell'articolo 154 del d.lgs. 152/2006 nelle previsioni, che *"il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio, chi inquina paga, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua"*, ed inoltre che *"l'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,"* fisserebbero una riserva statale sulla *"determinazione dei criteri per l'individuazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che devono essere presi in considerazione dell'AATO nel definire in sistema tariffario e stabiliscono standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformità su tutto il territorio nazionale"*. Altra questione di illegittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si riferiva agli articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli articoli 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Ad avviso della difesa erariale, le norme censurate presentano profili di illegittimità analoghi a quelli già prospettati con il ricorso n. 26 del 2009, perché incidono illegittimamente nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. In particolare, la separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio non giustificerebbe *"un diverso sistema tariffario, neppure riferito al metodo, attribuito alla competenza esclusiva statale, in quanto anche in questo caso risulta applicabile il Metodo normalizzato di cui al D.M. 1 agosto 1996, visto che detto Metodo prevede una tariffa reale media costituita da tre componenti di cui due relativi agli investimenti (ammortamento e remunerazione) tra i quali possono rientrare le competenze del gestore delle reti"*. La legge regionale 10 del 2009, nell'attribuire alla Giunta regionale la funzione di controllo sul piano d'ambito, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dagli articoli 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006, i quali attribuiscono alla competenza esclusiva della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (già Coviri) la fase di verifica del piano, e invade, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. Infine, l'art. 15 della stessa legge regionale invaderebbe la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Costituzione, perché si porrebbe in contrasto con l'art. 154, commi 2 e 4, del d.lgs. 152/2006. La Corte Costituzionale, ritiene fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate in essi, sul primario rilievo che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. 152/2006 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Corte sostiene che le norme interposte degli articoli 2 e

4 dell'art. 154 del d.lgs. 152/2006, con la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "*le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale*" e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli articoli 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare anche secondo il principio "*chi inquina paga*". La corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale di tutte le questioni sollevate: dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 1/2009, nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 26/2003; dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 1/2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge n. 26/2003 della stessa Regione; dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione; dell'art. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e dell'art. 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 10/2009.

Sentenza: 26 aprile 2010, n. 149

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: art. 117 comma 3 e art. 97 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 1, comma 2, legge Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria); artt. 7, 8 e 9 legge Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria).

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

L' art. 1, comma 2, della l.r. Calabria n.46/2008 dispone l'inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale del personale sanitario "incaricato", ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 – ossia del personale sanitario che, pur non essendo in carico all'amministrazione penitenziaria, presta la propria opera all'interno della stessa con un rapporto di lavoro non subordinato. Tale inquadramento è disposto per un numero di ore pari a quelle contrattualizzate nell'ambito del rapporto disciplinato dalla citata legge n. 740 del 1970.

La Corte, esaminata la disciplina statale in materia, ritiene che la norma regionale disponendo lo stabile inquadramento dei medici incaricati nei ruoli della Regione, ha di fatto trasformato, all'interno della Regione Calabria, rapporti parasubordinati, ovvero quelli di tali figure professionali, in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, con la conseguente violazione del principio fondamentale di cui al comma 283 dell'art. 2 della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, si è limitato a prevedere un mero trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia con un correlativo mantenimento delle caratteristiche dei rapporti di lavoro coinvolti in tale trasferimento.

In breve la norma statale, che è espressamente qualificata come principio fondamentale della legislazione in materia, non ha alterato l'originaria natura giuridica del contratto di lavoro dei medici, ma ha disposto una novazione soggettiva del rapporto stesso.

La disciplina regionale è chiaramente lesiva delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica; la Corte si richiama ai precedenti in materia, evidenziando che spetta al legislatore statale il compito di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria (sentenza n. 203 del 2008) e di effettuare un bilanciamento tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa

destinare (sentenza n. 94 del 2009). La stessa norma regionale, determinando la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha causato un considerevole aggravio di oneri finanziari a carico della Regione e, in definitiva, del Servizio sanitario nazionale.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma per violazione delle competenze legislative statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3 Cost.).

La Corte dichiara l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, degli articoli 7, 8 e 9 legge Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria) che dispongono tutte l'inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato, che in precedenza non risultavano stabilizzati: l'art. 7 dei medici incaricati dell'emergenza sanitaria, gli artt. 8 e 9 dei medici titolari, in virtù di convenzione, della "continuità assistenziale" e della "Medicina dei Servizi".

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all'interno dell'amministrazione, possono giustificare la validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e solo a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti.

Secondo la Corte le norme impugnate non prevedono idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente, ma prevedendo un semplice giudizio di idoneità per l'inquadramento nei ruoli si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso.

La mancata previsione di un valido criterio di scelta dei soggetti i cui rapporti di collaborazione sono destinati ad essere stabilizzati fa sì che debba dichiararsi, in riferimento all'art. 97 Cost., l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria n. 1 del 2009.

Sentenza: n. 150 del 2010

Materia: tutela della salute

Limiti violati: artt. 3, 41, 51, 65, 97, 117, commi secondo, lettere m) e p), e terzo, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria)

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della l.r. 45/2008; cessazione della materia del contendere relativamente all'art. 13 della medesima legge regionale

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Governo impugna la legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), relativamente agli artt. 1, comma 1, 3, 4, 13 e 18.

In primo luogo, si censura l'art. 1, comma 1, della legge regionale, laddove recita che il personale medico, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) accede al processo di stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti indicati dall'articolo stesso.

Secondo il ricorrente tale disposizione contrasta con la l. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che all'art. 3, comma 94, esclude l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione a favore del personale dirigente; contravvenendo ad una norma statale di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica e pertanto violando l'art. 117, terzo comma, Cost.

Inoltre, la procedura di stabilizzazione è disposta in deroga al succitato d.p.r. 483/1997 e quindi senza il filtro del concorso pubblico per titoli ed esami previsto dall'art. 15 del d.lgs. 502/1992 (di riordino della disciplina sanitaria), con conseguente violazione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute posto dal legislatore statale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

La norma censurata contrasterebbe infine coi principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché col principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Viene altresì censurato l'art. 3 della legge regionale, nella parte in cui esclude dal regime dell'autorizzazione per la realizzazione di strutture e per l'esercizio dell'attività gli studi medici ed odontoiatrici privati, organizzati in forma singola o associata, in quanto studi professionali o gabinetti medici non aperti al pubblico. Al riguardo, si assume che ciò contrasti coi principi fondamentali in materia di tutela della salute espressi dagli artt. 8, comma 4, e 8 ter del d.lgs. 502/1992, che per tutti gli studi medici e odontoiatrici

richiedono il rilascio di apposita autorizzazione, previa verifica dei requisiti minimi fissati da apposito atto governativo di indirizzo e coordinamento.

Quanto all'art. 4 della legge regionale, esso prevede l'inquadramento a domanda nelle direzioni sanitarie di dirigenti medici che svolgano da almeno cinque anni funzioni di staff presso direzioni generali. La norma non richiederebbe alcuna specificazione circa la necessità che vi sia corrispondenza (oppure equipollenza o affinità) fra le specializzazioni acquisite dai medici e quelle richieste per operare nelle direzioni sanitarie, violando in tal modo l'art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/1992, ove si fissa il principio fondamentale secondo il quale l'inquadramento del dirigente medico nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, la specializzazione nella disciplina di riferimento.

A ciò si aggiunge per il ricorrente la violazione dei principi di eguaglianza e buona amministrazione e la mancata garanzia dei livelli essenziali di assistenza previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., giacché la norma differenzerebbe in modo arbitrario i medici in questione rispetto agli altri medici della stessa e di altre regioni, non assicurando al contempo ai cittadini pugliesi, diversamente dagli altri cittadini italiani, la sicurezza di poter essere curati dai medici specializzati nella disciplina richiesta.

Altra disposizione censurata è quella dell'art. 13, ai sensi del quale i componenti a qualsiasi titolo delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della l. 104/1992 sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle. Secondo l'argomentazione della parte ricorrente questa norma è lesiva degli artt. 65 e 117, secondo comma, lettere m) e p), Cost., violando le esclusive prerogative statali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei parlamentari e in materia di organi di governo di comuni, province e città metropolitane, nonché in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In ultimo, è dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo cui il personale laureato non medico in servizio presso le ASL della Regione Puglia con la qualifica di educatore professionale a cui è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale e inquadrato nella categoria DS del CCNL Comparto sanità, alla data di entrata in vigore della stessa legge, è equiparato alle figure simili laureate ed è inquadrato nella dirigenza sanitaria non medica di cui all'allegato 2 del d.p.r. 761/1979. Ad avviso della difesa erariale tale prescrizione contrasta con l'art. 6 della l. 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professioni di ostetrica), ove si fissa un principio fondamentale in tema di accesso alla dirigenza per i profili professionali del comparto esigendo il ricorso ad una procedurale concorsuale cui si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

La Regione Puglia si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sulla scorta delle argomentazioni che qui si accennano.

Con riferimento al censurato art. 1, la possibilità di stabilizzazione del personale medico precario era già sancita da precedente normativa della Regione Puglia (l.r. 40/2007). Inoltre, la deroga alla normativa statale si riferisce esclusivamente al titolo di specializzazione richiesto da tale decreto, e non alle prove selettive, cui sono comunque sottoposti i dirigenti medici in servizio a tempo determinato. Fra l'altro, la scuola attraverso la cui frequenza dovrebbe conseguirsi la specializzazione di Medicina e

Chirurgia di accettazione di urgenza non risulta ancora né finanziata, né attivata dal Ministero per l'Università e la ricerca scientifica, competente in materia.

Relativamente all'art. 3, la norma regionale ha inteso semplificare l'avvio dell'esercizio dell'attività professionale medica o odontoiatrica limitatamente alle forme organizzative più semplici, e sempre che non si intenda domandare l'accreditamento istituzionale.

Inoltre, sia l'inquadramento a domanda nella dirigenza sanitaria dei medici provenienti da esperienze di staff (art. 4), sia la predeterminazione di un requisito negativo di accesso a componente delle Commissioni per l'accertamento delle condizioni di disabilità (art. 13), costituiscono prescrizioni assunte nell'esercizio della potestà esclusiva regionale in materia di organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali e di disciplina della composizione di strutture amministrative dipendenti dalla Regione Puglia.

Infine, l'art. 18 della legge regionale determina *una forma di riqualificazione normativa dell'intera posizione di lavoro denominata educatore professionale*, che è confermata nella sua legittimità dal richiamo ad un parere del Consiglio superiore della Sanità e ad una decisione del Consiglio di Stato.

Tanto premesso, la Consulta esamina per prime, in ragione della loro omogeneità, le censure relative agli artt. 1, comma 1, 4 e 18 della legge in questione, concludendo per la fondatezza delle questioni sollevate.

Tutte e tre le disposizioni censurate prevedono ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica (artt. 1, comma 1, e 4) e non medica (art. 18) che in assenza di straordinarie ragioni di interesse pubblico derogano significativamente al criterio del concorso pubblico, come richiesto dall'art. 97 Cost..

Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, la Corte osserva che al concorso pubblico deve riconoscersi *un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni*, cosicché il concorso si rende necessario anche nei casi di *nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio* e in quelli di *trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo*.

Le deroghe al principio del pubblico concorso sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

A questo riguardo, non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né basta la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione, occorrendo viceversa comprovare l'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno.

Allo stesso modo, la previsioni normative che determinano *un automatico e generalizzato slittamento di soggetti specificamente individuati verso la qualifica superiore* si pongono in *evidente contrasto* col principio costituzionale del concorso pubblico e con la consolidata giurisprudenza della stessa Corte in materia.

Le suddette norme regionali violano la Costituzione, oltre che in relazione agli artt. 3, 51 e 97, anche con riferimento all'art. 117, terzo comma, disattendendo principi fondamentali in materia di tutela della salute rinvenibili in varie fonti statali: nel comma 7 dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, come integrato dal d.p.r. 483/1997, da cui emerge che

l'accesso alla dirigenza sanitaria deve avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che l'inquadramento dei dirigenti medici nelle direzioni sanitarie ha come presupposto imprescindibile l'espletamento di procedure concorsuali selettive a cui si può accedere solo se in possesso, oltre che del titolo di laurea in medicina e chirurgia, anche di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; nell'art. 6 della l. 251/2000, che nel definire le modalità d'accesso alla dirigenza (non medica) delle professioni sanitarie prevede una procedura concorsuale a cui si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ossia mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del d.p.r. 483/1997.

Anche l'art. 3 della legge impugnata, che non prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per gli studi medici e odontoiatrici, è costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché disattende il principio fondamentale - espresso dagli artt. 8, comma 4, e 8 ter, del d.lgs. 502/1992- che stabilisce la necessità di tale autorizzazione *per assicurare livelli essenziali di sicurezza e qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure*, a nulla rilevando l'assenza dell'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale.

Infine, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'art. 13 della legge regionale, dal momento che la sopravvenuta modifica della disposizione censurata ha determinato *la completa eliminazione della stessa e la preclusione di qualunque sua futura applicazione*.

Sentenza: n. 156 del 6 maggio 2010

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3 co. 1, 24 co.1, 97 co. 1, 117 co. 3 e 4 e 119 Cost.

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto: articolo 9 comma 1 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Esito: illegittimità della norma impugnata

Estensore nota: Alessandra Cecconi

L'articolo 9 comma 1 bis D. L. n.78/2009 – oggetto della sentenza in esame - disciplina i pagamenti di somme dovute dalle Regioni commissariate nei confronti di altre amministrazioni, prevedendo l'intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi del codice civile, e determinazione della stessa in modo automatico al decorso di trenta giorni dall'istanza del creditore senza puntuali contestazioni da parte della Regione debitrice.

In via preliminare viene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla difesa erariale e fondata sul difetto di legittimazione della Regione Campania. Lo Stato assume infatti che la disposizione impugnata riguarda le Regioni commissariate ai sensi della legge n. 311/2004, mentre la Campania è stata commissariata in base a diversa, successiva, norma cosicché la disposizione in oggetto non troverebbe applicazione nei suoi confronti.

Sul punto la Corte costituzionale, richiamandosi a propri precedenti, respinge l'eccezione affermando che la lesione della sfera di competenza delle Regioni "presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile". L'interesse della Regione Campania, nel caso, sussiste quindi indipendentemente dal fatto che la norma impugnata abbia avuto o meno applicazione nella stessa Regione. E comunque, secondo la Corte, la legittimazione sussiste anche perché le disposizioni legislative sul commissariamento costituiscono un corpo unico, come dimostra la circostanza che la norma impugnata fa riferimento alle Regioni commissariate ai sensi della legge n. 311/2004 "e successive modifiche".

Nel merito il ricorso della Regione è ritenuto fondato.

La Corte rileva come la disposizione impugnata riguarda la procedura di spesa delle amministrazioni ed in particolare l'ultima delle quattro fasi in cui tale procedura si articola (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento). La stessa attiene al bilancio e contabilità delle Regioni ed è quindi riconducibile alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" di competenza concorrente.

In tale materia pertanto lo Stato può dettare solo disposizioni di principio (come ha fatto col D. Lgs. n.76/2000), lasciando alle Regioni la disciplina di dettaglio (per la Campania, cfr. l.r. n. 7/2002).

La disposizione impugnata invece “prevede modalità di pagamento delle spese dettagliate sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l’aspetto procedurale. Essa trasforma il tesoriere in ordinatore di pagamento, modifica la sequenza delle fasi del procedimento di spesa e inserisce in questa un atto dell’amministrazione creditrice: regola quindi in modo esaustivo l’intera procedura, determinando sia obiettivi, sia strumenti, senza lasciare alcuna scelta alla Regione”.

Da qui la violazione dell’articolo 117 comma 3 Cost. e la dichiarazione di illegittimità della norma oggetto di giudizio.

Sentenza: n. 169 del 13 Maggio 2010;

Materia: amministrazione pubblica;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art.97, primo e terzo comma, della Costituzione;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 2 della legge della Regione Liguria 18 Febbraio 2009, n.3 recante “Modifiche alla legge regionale 24 Dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);

Esito: illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 Febbraio 2009, n.3 recante “Modifiche alla legge regionale 24 Dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n.169/2010, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 Febbraio 2009, n.3 recante “Modifiche alla legge regionale 24 Dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009), che nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, bandiva concorsi pubblici riservati per soggetti prestanti servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali aventi almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa.

La legge della Regione Liguria viene impugnata dal Governo il quale ritiene che la disposizione de qua non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Secondo la Corte il ricorso è fondato. La norma impugnata, infatti, consentendo l’indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari al cinquanta per cento dei posti vacanti previsti dalla programmazione triennale delle assunzioni, ha consentito di indire un concorso interamente riservato alla categoria dei prestanti servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, violando il principio del pubblico concorso aperto, previsto dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione e i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui sempre all’art 97, primo comma, della Costituzione, che impone che i concorsi siano aperti anche agli esterni, a meno che non intervengano peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.

La Corte ritiene assorbita la questione di costituzionalità sollevata, nei confronti della stessa disposizione, in riferimento all’art.3 della Costituzione.

Sentenza: 13 maggio 2010, n. 170

Materia: Minoranze linguistiche

Limiti violati: Art. 6 Cost.; legge 15 dicembre 1999, n. 482 da considerare quale norma interposta.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere *c*) e *g*); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell'art. 2, comma 2, lettera *c*), nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell'art. 2, comma 2, lettera *g*), limitatamente alle parole «in piemontese e»;

Illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 2, comma 2, lettera *d*), limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» e dell'art. 2, comma 2, lettera *i*), limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;

Infondatezza delle altre questioni di legittimità promosse.

Estensore nota: Paola Garro

Oggetto di esame da parte della Corte sono alcuni articoli della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 recante “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte” impugnati con riferimento all'art. 6 Cost. che prevede la tutela delle minoranze linguistiche.

Per il ricorrente, l'art. 1, comma 1, eccederebbe dalla competenza regionale in quanto attribuisce valore alla lingua piemontese non solo a fini culturali, come previsto anche da altre leggi regionali non censurate, ma anche al fine di parificarla alle lingue minoritarie occitana, franco-provenzale, francese e walser, conferendo ad essa il medesimo tipo di tutela riconosciuto a queste ultime. Questa disposizione violerebbe l'art. 6 Cost. in ragione del suo contrasto, da un lato, con l'art. 2 della legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), da considerarsi norma interposta, che non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese e, dall'altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale attribuisce al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela. Le altre disposizioni impugnate sarebbero conseguentemente incostituzionali in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale, sia perché avrebbero esteso al “piemontese” - che è solo un dialetto, una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico” - la qualità o la natura di lingua minoritaria, patrimonio, in quanto tale, di

una minoranza etnica; sia perché ad esso avrebbero attribuito procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell'art. 2.

Per la difesa regionale, la legge impugnata adopererebbe l'espressione "lingua piemontese" solo nel senso di patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare, al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale nell'intento di promuovere, in conformità allo statuto, la conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte.

La Corte, preliminarmente, ricorda che per la legge 482/1999 la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano (art. 1, comma 1); che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana (art. 1, comma 2) nonché quello di promuovere la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge medesima in attuazione dell'art. 6 Cost. e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali (art. 2). La legge in esame evita di stabilire in via definitiva un criterio astratto per l'identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, soltanto a quelle considerate "storiche" nell'esperienza italiana, enumerando dettagliatamente le specifiche "popolazioni" destinatarie della tutela nonché quelle parlanti alcune "lingue" determinate. Tali disposizioni, costituiscono le chiavi di volta dell'intero impianto normativo, ai cui principi è espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13). Ciò premesso, per la Corte la Regione Piemonte, in violazione dell'art. 6 Cost., nell'attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, ha ecceduto dalla propria competenza, attribuendo alla "lingua piemontese", non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all'art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime. La argomentazione riguarda la legittimazione del legislatore regionale a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia, da considerare in funzione di norma interposta. La giurisprudenza della Corte in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l'esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009). *“Ma tale riconoscimento non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”.*

In ragione di quanto detto, è fondata la questione relativa all'art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e». La previsione concernente «la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all'art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula

di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all'art. 2 della legge statale, non è ricompreso, come già evidenziato, «il piemontese». Per gli stessi motivi è fondata, limitatamente a ciò che riguarda la «lingua piemontese», la questione relativa all'art. 2, comma 2), lettera c), che attribuisce agli enti locali la facoltà «di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue di cui all'art. 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio». Anche questa previsione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con l'art. 9, della l. 482/1999 che consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l'uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela». La facoltà, prevista dalla legge statale, dell'uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all'art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all'art. 3, l'ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l'altra. La circostanza che la «lingua piemontese» non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all'art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell'ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale. La inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e».

Sentenza n. 171 del 13/05/2010

Materia: tutela dell'ambiente.

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti.

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Nota della Regione Puglia (Assessorato all'ecologia) n.13.442 del 25 settembre 2008, avente ad oggetto l'indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica.

Esito: annullamento della nota in oggetto nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off shore, da parte della Trevi Energy s.p.a., davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la nota con cui l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia, ha indetto una conferenza di servizi per "rendere il parere sulla compatibilità ambientale (VIA)" in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica, da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy .

Il Presidente sostiene che la Regione avrebbe violato le attribuzioni statali in materia di tutela dell'ambiente e di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 della Costituzione, in quanto gli articoli 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigenti alla data di presentazione della domanda da parte di Trevi Energy, avrebbero assegnato ad organi statali, la VIA dei progetti di impianti eolici off shore. Secondo la difesa erariale, anche le modifiche intervenute al decreto legislativo 152/2006, ad opera del decreto legislativo 4 del 2008, non negherebbe la competenza statale, in quanto la domanda della società Trevi Energy è stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4/2008, e dunque le procedure devono essere concluse secondo le norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento amministrativo.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), ha modificato l'allegato II nella parte seconda del d.lgs 152 del 2006, aggiungendo all'elenco dei progetti per i quali la VIA è di competenza statale, il numero 7 bis, riferito agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.

Secondo la Corte nel merito il ricorso è fondato: il dato temporale della presentazione della domanda, 16 gennaio 2008, è essenziale ai fini della risoluzione del conflitto; il decreto legislativo 152 del 2006, nel testo vigente fino al 12 febbraio 2008 attribuiva la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale allo Stato o alle Regioni, secondo la competenza del progetto da esaminare. L'articolo 12 del d.lgs. 387 del 2003, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di energia alternativa, prevedeva la competenza regionale in ordine all'autorizzazione degli impianti di energie alternative, compresi quelli ad energia eolica. Pertanto dal combinato disposto di tali disposizioni, ne deriva che la competenza alla VIA di tutti gli impianti eolici era regionale.

L'art. 2, comma 158, della legge 244/2007 - finanziaria 2008 -, ha modificato l'articolo 12 del d.lgs 387 del 2003, prevedendo, per quanto interessa il presente giudizio, la attribuzione allo Stato della competenza in ordine agli impianti eolici off shore.

Dopo la legge 244 del 24 dicembre 2007 e fino al 12 febbraio 2008, la competenza per la autorizzazione dei soli impianti eolici off-shore è pertanto, passata allo Stato, e con essa è passata allo Stato anche la VIA.

Il decreto legislativo 4 del 2008, anche se detta una disciplina diversa per l'avvenire, ha regolato il regime transitorio applicabile alle domande di VIA pendenti alla data della sua entrata in vigore, prevedendo che questa continui ad essere effettuata dalla autorità competente al momento di presentazione della domanda.

Conclude pertanto la Corte che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008 e conseguentemente annulla la nota come specificato in oggetto.

Sentenza: n. 176 del 14 maggio 2010

Materia: formazione professionale - apprendistato

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 39, 117, 118, 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Lazio, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia.

Oggetto: articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)

Esito: parziale accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate sono modificative degli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n.276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e così dispongono: Art. 23. (Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni»
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. **In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi** i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi **integralmente** ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali **definiscono la nozione di formazione aziendale** e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» sono inserite le seguenti: «, compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» sono aggiunti i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53».

Le regioni ricorrenti lamentano una sostanziale ed illegittima compressione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di formazione professionale, in

quanto la disciplina statale sarebbe posta in violazione dei parametri costituzionali che la riconoscono.

Per quanto attiene al comma 1, la Regione Toscana ritiene che la riformulazione della durata dell'apprendistato, con la mancata previsione della durata minima di due anni, impedirebbe di fatto la competenza regionale in materia di formazione professionale, in quanto non potrebbe essere esercitata efficacemente l'attività programmatica, di monitoraggio e verifica.

Tale rilievo di illegittimità, non viene giudicato fondato dalla Corte costituzionale. La durata di un contratto di apprendistato inferiore ai due anni può essere funzionale a particolari esigenze di un settore produttivo e compatibile con un percorso formativo e non lede le competenze regionali in tema di formazione professionale. Tali competenze possono essere esercitate regolando figure professionali per le quali il contratto di apprendistato debba essere nel termine originariamente previsto dalla legge, in considerazione del fatto che una qualifica professionale conseguita con il contratto di apprendistato costituisce un credito formativo, alle cui modalità di riconoscimento partecipa la Regione, anche per l'inserimento nel libretto formativo del cittadino, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 276/2003.

Non fondata è ritenuta la questione relativa al comma 4 dell'articolo 23, in quanto la paventata lesione delle attribuzioni regionali, poiché la disposizione sembrerebbe escludere del tutto l'intervento delle regioni in tema di apprendistato di alta formazione, lasciato alla sola stipula di convenzioni tra datori di lavoro e Università, non è tale, poiché l'espressione *in assenza di regolamentazioni regionali* deve essere interpretata secondo il tenore letterale di essa e quindi come disposizione "cedevole", la cui efficacia verrà meno al momento dell'entrata in vigore di una disciplina regionale in tema.

Lo scrutinio di costituzionalità del comma 3 non viene posto in essere perché la sola Regione che ne aveva invocato l'incostituzionalità ha proposto rinuncia al ricorso.

Il comma 2 dell'articolo 23, aggiuntivo di un comma all'articolo 49 (Apprendistato professionalizzante) del decreto legislativo 276/2003, secondo le regioni ricorrenti sarebbe illegittimo costituzionalmente, in quanto la disposizione nell'attribuire ai contratti collettivi la "qualifica" di fonte unica ed esclusiva in tema di profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, escluderebbe del tutto la competenza regionale in un ambito in cui si deve tener conto non solo delle strette interrelazioni tra formazione pubblica esterna e formazione privata aziendale, ma altresì della coesistenza di competenze legislative di Stato e Regione per le quali occorre una composizione secondo il principio di leale collaborazione o della prevalenza.

La Corte, richiamata la propria sentenza n. 50 del 2005, riconosce fondata la prospettazione di parte ricorrente, poiché la connessione nel rapporto di apprendistato tra formazione aziendale (sinallagma contrattuale-ordinamento civile-competenza legislativa esclusiva dello Stato) e formazione pubblica di competenza esclusiva regionale, è così stretta e compenetrata che occorre un bilanciamento delle *"Interferenze che sono correlative alla naturale proiezione esterna dell'apprendistato professionalizzante e all'acquisizione da parte dell'apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell'istruzione- la cui disciplina è di competenza concorrente – per l'eventuale conseguimento di titoli di studio."*

La disposizione impugnata opera sostanzialmente una cesura nell'assetto organico dell'intreccio delle finalità e delle competenze afferenti alla natura delle diverse

componenti della formazione in tema apprendistato, pubblicistica per la formazione esterna e relativa al rapporto contrattuale per la formazione interna.

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è espressamente prevista in capo alle regioni dal comma 5 dell'articolo 49 e poiché l'espressione *In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5* contenuta nell'articolo 23 di modifica, non consente margine di interpretazione diversa da quella letterale, conseguentemente sarebbero caducati anche i criteri ed i principi direttivi, indicati sempre al comma 5, da osservare per tale regolamentazione attribuita alla competenza regionale e che comportano attribuzioni e funzioni di competenza regionale (controllo circa il monte ore della formazione, sul tutoraggio aziendale, sui risultati del percorso formativo, tenuta del libretto formativo). La Corte censura altresì quelle parti della disposizione che comportano l'esclusione in toto del ruolo delle regioni di *stimolo e di controllo dell'attività formativa*, e che pertanto sono state poste in violazione dei parametri costituzionali dell'articoli 117, 120 e del principio di leale collaborazione e che comprimerebbero la competenza costituzionalmente riconosciuta in materia di formazione professionale.

Qualora infatti non fosse cassata la previsione di una rimessione *integrale(mente)* della definizione dei profili formativi ai contratti collettivi, ai quali spetterebbe altresì la *definizione di formazione aziendale* le regioni non potrebbero esercitare le funzioni loro attribuite complessivamente dal quadro normativo e che nello specifico caso sono loro attribuite dal comma 5 dell'articolo 49, svuotando tale disposizione del contenuto proprio e cioè del ruolo delle regioni in ambito di apprendistato, in presenza di un'illegitima disciplina statale che individua unilateralmente, senza alcun coinvolgimento regionale, *le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni)*.

Sentenza: 20 maggio 2009, n. 179

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: Artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8].

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2.

Cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità dell'art. 12, commi 1 e 2.

Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1.

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8].

L'art. 12 autorizza la spesa di complessivi euro 37 milioni per interventi di avvio o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa, con allocazione all'unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009. La norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché nella predetta unità previsionale di base sono presenti anche i fondi *ex* GESCAL, cioè i contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro destinata, con inammissibile storno dei predetti fondi dalle finalità loro proprie e conseguente contrasto con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208). Sussisterebbe, inoltre, contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese. Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19).

Nella sua nuova formulazione, essa prevede che le risorse di cui all'unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali». A seguito della suddetta modifica, il ricorrente ha rinunciato al proprio ricorso ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'art. 54 prevede al comma 1 che il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla Regione riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato. Per il ricorrente la norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione. Per la Corte la questione non è fondata poiché la legge regionale non individua autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare ma fa rinvio alla normativa statale di principio. Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione statale, distinguendo tra i soggetti interessati in via immediata – se in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 2009 – e quelli che matureranno i requisiti di legge successivamente.

E' invece fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, della legge calabrese, per il quale la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato. Per la Corte la disposizione censurata stabilisce l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato senza richiedere che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissare alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevedere alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a causa della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell'amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Sentenza: 20/5/2010, n. 180

Materia: proroga durata delle concessioni demaniali marittime

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 primo comma Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge regione Emilia Romagna 23 luglio 2009, n.8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n.9-Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali in attuazione della legge 27 dicembre 2006 n.296) articolo 1

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r.8/2009

Estensore nota: Ilaria Cirelli

L'articolo 1 della legge in oggetto stabilisce la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali marittime, di chiedere entro il 31/12/2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di vent'anni a partire dalla data di rilascio.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione lamentando la violazione dell'articolo 117, comma primo della Costituzione, per la incoerenza della stessa con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, all'articolo 49 e all'articolo 101 del Trattato sull'Unione Europea.

Secondo il ricorrente, infatti, il diritto di proroga della concessione e quindi il rinnovo automatico della stessa a favore degli attuali titolari, senza la previsione di alcuna procedura di gara né di pubblicità della procedura di rinnovo, darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra gli operatori del settore presenti sul mercato a favore del titolare della concessione, in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento. In ogni caso la procedura selettiva sarebbe auspicabile per assicurare una più proficua utilizzazione della concessione e un miglior uso della stessa nel perseguimento dell'interesse pubblico.

La Regione Emilia Romagna si costituisce in giudizio chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e infondata.

In particolare la Regione resistente sostiene che la disposizione impugnata costituisce attuazione della norma statale di cui alla legge finanziaria 296/2006 articolo 1, commi 251 e 256 ed è finalizzata a garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati dai concessionari degli stabilimenti balneari, tant'è che la proroga della concessione non è automatica ma può essere concessa solo dietro presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene, il quale deve essere apprezzato dall'amministrazione concedente che, se del caso, potrà concedere la proroga la cui durata sarà, comunque, proporzionale alla tipologia di investimento proposto in modo tale da consentire l'ammortamento dei costi e la remunerazione dei capitali investiti.

Non vi sarebbe dunque la violazione della libertà di concorrenza e la norma impugnata sarebbe, in realtà, destinata ad assicurare la tutela del principio di affidamento dei concessionari.

La Corte Costituzionale respinge la tesi difensiva della regione, affermando che la tutela dell'affidamento non si pone in questo caso dove si discute di concessioni già scadute o in scadenza i concessionari delle quali, al momento in cui le stesse concessioni furono rilasciate, conoscevano l'arco temporale di cui disporre per ammortizzare gli investimenti eventualmente da effettuare e su tale arco temporale hanno senz'altro potuto fare affidamento.

La disposizione di cui all'articolo 1 della l.r 8/2009, secondo la Corte, impedisce l'accesso di altri potenziali operatori interessati, favorendo i vecchi concessionari e comprimendo in tal modo l'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo. Ne viene pertanto dichiarata l'illegittimità per violazione dell'articolo 117, comma primo della Costituzione.

Sentenza: 26 maggio 2010, n. 186

Materia: opere pubbliche e viabilità, ambiente

Limiti violati: art. 117 comma 2 lettere e), l) ed s)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 7, art. 5, commi 2 e 3, artt. 6, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale),

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale), limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite all'art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada).

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, per la funzione cui assolve tale procedimento, è riconducibile alla competenza statale esclusiva in quanto attiene alla materia "tutela dell'ambiente" (art. 117 comma 2 lettera s) Cost.). La Corte ribadisce che l'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale. Le Regioni devono pertanto rispettare i livelli uniformi di tutela e mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente. Negli allegati al D.Lgs.152/2006, dove sono elencati quali progetti sono sottoposti a VIA statale o regionale non è indicata una possibile categoria di "autostrade regionali".

Invece i progetti relativi ad opere riguardanti le linee ferroviarie a carattere regionale o locale sono assoggettati a VIA secondo le disposizioni regionali (a differenza delle opere attinenti ai tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, di competenza statale). In questo caso la predisposizione di un procedimento di VIA regionale, anche in sede di conferenza di servizi, non eccede la competenza della regione, tenuto conto del fatto che la definizione di ferrovia regionale contenuta nella legge impugnata non differisce da quella di cui all'allegato al codice dell'ambiente, in quanto entrambe escludono la rete a lunga percorrenza e, dunque, le opere di interesse nazionale.

Anche l'art. 5, commi 2 e 3, e gli artt. 6 e 8 della l.r. Liguria n. 30/2009 sono dichiarati incostituzionali, per violazione dell'art. 117 comma 2, lettera e) della Costituzione. Tali norme regionali attengono infatti alla progettazione ed alla selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture. La Corte conferma che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. Questa disciplina in quanto volta a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti è riconducibile all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale.

Infine la Corte dichiara l'incostituzionalità dell'art. 9 comma 2, e di conseguenza dei commi 1 e 3, della l.r. Liguria n. 30/2009 in quanto tale norma, stabilendo che nel progetto deve essere contenuta una relazione del progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all'articolo 7 comma 1 o i motivi per cui ci si sia discostati dalle stesse, viene a determinare il contenuto del progetto definitivo, redatto da parte del soggetto cui è stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale, e ne determina quindi il contenuto negoziale. Questo contrasta con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, ambito a cui è riconducibile la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione.